



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TORINO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- _____ **Presidente**
- _____ **Relatore**
- _____ **Giudice**
- _____
- _____
- _____
- _____

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 966/2016
depositato il 31/05/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E060204776/2015 IVA-ALTRO 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 966/2016

UDIENZA DEL

08/05/2018 ore 15:00

N°

851/2018


PRONUNCIATA IL:

8 MAG. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3 OTT. 2018

Il Segretario





(segue)

difeso da:

difeso da:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 966/2016

UDIENZA DEL

08/05/2018 ore 15:00

Richieste delle parti.

Per parte/i ricorrente/i: dichiarare inammissibile e/o nullo ovvero annullare l'atto impugnato. Vinte le spese.

Per l'Ufficio: respingere il ricorso. Spese vinte o compensate.

Svolgimento del processo.

L'Agenzia delle Entrate-D.P. I Torino in data 18.12.2015 notificò 3 distinti avvisi di accertamento alle società

(in qualità di capogruppo del consolidato fiscale ai fini Ires) e

(in qualità di capogruppo del consolidato a fini I.V.A.) con i quali rettificava la base imponibile Ires/Irap/I.V.A. relativa all'anno d'imposta 2009.

Detti avvisi di accertamento erano stati emessi facendo proprie tutte le contestazioni contenute nel redatto a conclusione dell'attività ispettiva svolta dall'Ufficio.

Le tre società controllate hanno tutte impugnato l'avviso di accertamento di rispettiva competenza formulando, oltre a specifiche contestazioni relative al merito delle pretese tributarie (Ires, Irap, I.V.A.) azionate dall'Ufficio, comuni ed analoghe eccezioni concernenti la legittimità del prodromico PVC, la ritualità della sua consegna al contribuente, la legittimità dell'accesso dei funzionari della

presso la sede della , gli omessi esame della documentazione contabile in originale della /allegazione dei redatti nei confronti di tutte le società controllate ad ogni singolo/distinto avviso di accertamento nonché la tardività degli atti impugnati.

Motivi della decisione.

E' documentalmente pacifico e non contestato in causa che il già citato redatto dai verbalizzanti in data 4.8.2015 a conclusione della verifica fiscale condotta dalla nei confronti della non fu mai sottoscritto né dal legale rappresentante della società né da suoi delegati.

Per espressa previsione normativa (art.52, comma 6, D.P.R. n.633/1972, cui rinvia anche l'art.33 D.P.R. n.600/1973) il deve essere sottoscritto sia da coloro che lo hanno redatto sia dal contribuente; l'unica ipotesi di mancata sottoscrizione di esso da parte del contribuente prevista ed ammessa dal legislatore con la norma citata è quella dell'espesso rifiuto a sottoscriverlo, circostanza di cui, peraltro, deve darsi atto nello stesso (assente nel caso di specie).

Alla luce del rilievo che precede, il citato deve pertanto ritenersi invalido ed inefficace; poiché, inoltre, l'avviso di accertamento impugnato trae espressamente origine, causa e motivazione (per relationem) da esso, anche quell'atto va -conseguentemente- considerato invalido ed inefficace.

La fondatezza della esaminata eccezione, di carattere assorbente/dirimente, comporta l'accoglimento del ricorso; motivi di opportunità consigliano di compensare integralmente, tra le parti, le spese e le competenze di lite.



P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione VI,
accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Camera di Consiglio, in Torino, il 8.5.2018.

Il Giudice Estensore.



Il Presidente.

